

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1991

che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali

(91/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE del Consiglio 1990⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),considerando che la direttiva 79/373/CEE lascia impregiudicata la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE; che quest'ultima direttiva prevede che i prodotti che soddisfano determinati requisiti possano essere commercializzati come alimenti per animali o esservi incorporati;considerando che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/126/CEE⁽⁵⁾, riguarda esclusivamente le sostanze e i prodotti che non possono essere esclusi completamente dagli alimenti per animali o dai loro costituenti; che tale direttiva lascia impregiudicate le altre disposizioni comunitarie concernenti l'alimentazione degli animali;

considerando che finora gli Stati membri potevano prescrivere che gli alimenti composti commercializzati sul loro territorio fossero privi di determinati ingredienti;

considerando che è opportuno sopprimere gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti da tali limitazioni mediante l'adozione, a livello comunitario, dell'elenco degli ingredienti il cui impiego deve essere vietato;

considerando che l'impiego, nell'alimentazione degli animali, di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani è già stato vietato dalla decisione 85/382/CEE della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che la legislazione veterinaria disciplina l'eradicazione e il controllo di alcune malattie animali; che, in particolare, la direttiva 90/667/CEE del Consi-

glio⁽⁷⁾, ha stabilito le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale; che gli Stati membri sono ancora autorizzati ad adottare provvisoriamente alcune misure di eradicazione a livello nazionale;

considerando che la direttiva 79/373/CEE prevede che, tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, sia stabilito l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per motivi di protezione della salute umana e animale;

considerando che detto elenco riflette la situazione nel momento in cui esso è compilato ed è suscettibile di adeguamenti e aggiunte ulteriori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È vietato l'impiego negli alimenti composti per animali degli ingredienti elencati nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni concernenti i microrganismi negli alimenti per animali nonché le misure nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 16 e all'articolo 20 della direttiva 90/667/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 22 gennaio 1992.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 217 del 10. 7. 1985, pag. 27.⁽⁷⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

*ALLEGATO***ELENCO DI INGREDIENTI VIETATI**

1. Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.
 2. Cuoi e pelli e loro cascami.
 3. Sementi e altri materiali di moltiplicazione di vegetali, che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitosanitari in rapporto alla loro destinazione, e relativi sottoprodotti.
 4. Legno, segatura e altri materiali derivati dal legno, qualora siano stati trattati con prodotti protettivi.
 5. Residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate.
-